

Deliberazione della Giunta Regionale 27 maggio 2024, n. 58-8674

Legge 157/1992. Legge regionale 5/2018. Approvazione delle modifiche alle "Linee guida per la gestione e il prelievo del cinghiale nella Regione Piemonte", di cui alla D.G.R. n. 94-3804 del 27 aprile 2012, come integrata dalla D.G.R. n. 17-5754 del 6 maggio 2013.



Seduta N° 458

Adunanza 27 MAGGIO 2024

Il giorno 27 del mese di maggio duemilaventiquattro alle ore 09:50 in via ordinaria, presso la sede della Regione Piemonte, Piazza Piemonte 1 - Torino si è riunita la Giunta Regionale con l'intervento di Alberto Cirio Presidente, Fabio Carosso Vice Presidente e degli Assessori Chiara Caucino, Elena Chiorino, Marco Gabusi, Luigi Genesio Icardi, Matteo Marnati, Maurizio Raffaello Marrone, Vittoria Poggio, Marco Protopapa, Fabrizio Ricca, Andrea Tronzano con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

DGR 58-8674/2024/XI

OGGETTO:

Legge 157/1992. Legge regionale 5/2018. Approvazione delle modifiche alle "Linee guida per la gestione e il prelievo del cinghiale nella Regione Piemonte", di cui alla D.G.R. n. 94-3804 del 27 aprile 2012, come integrata dalla D.G.R. n. 17-5754 del 6 maggio 2013.

A relazione di: Protopapa

Premesso che:

la legge 11 febbraio 1992, n. 157 e s.m.i. detta norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio;

l'articolo 11 *quaterdecies*, comma 5 del decreto-legge n. 203 del 30 settembre 2005 (Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2 dicembre 2005, prevede che "le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sentito il parere dell'Istituto nazionale della fauna selvatica (ora Istituto per la ricerca e la protezione ambientale – ISPRA), possono, sulla base di adeguati piani di abbattimento selettivi, distinti per sesso e classi d'età, regolamentare il prelievo di selezione degli ungulati appartenenti alle specie cacciabili anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157".

Premesso, inoltre, che:

con la DGR 55-5450 del 29 luglio 2022 è stato adottato il "Piano Regionale di Interventi Urgenti per il controllo della Peste Suina Africana e il depopolamento della specie Cinghiale (*Sus scrofa*) nelle aree indenni della Regione Piemonte" in via di aggiornamento con i contenuti dell'Ordinanza n. 2 del 10 maggio 2024 "*Misure di applicazione del Piano Straordinario di cattura, abbattimento e smaltimento dei cinghiali (Sus Scrofa) e l'aggiornamento delle Azioni Strategiche per l'elaborazione dei Piani di Eradicazione nelle zone di restrizione da Peste Suina Africana anni 2023 – 2028: controllo ed eradicazione della Peste Suina Africana.*" emanata dal Commissario straordinario alla Peste suina africana, la cui validità è fissata fino al 31 marzo 2025 e con il "Piano

Straordinario di catture, abbattimento e smaltimento dei cinghiali (Sus scrofa) e azioni strategiche per l'elaborazione dei piani di eradicazione nelle zone di restrizione da peste suina africana (PSA) 2023 – 2028” del 07/09/2023 nonché con quanto previsto dal Decreto 13 giugno 2023 “Adozione del piano Straordinario per la gestione e contenimento della fauna selvatica” del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;

con la DGR 12 marzo 2024, n. 4-8295 si è stabilito, ai sensi dell'articolo 11 *quaterdecies*, comma 5 del decreto legge 203/2005, quale stralcio del redigendo calendario venatorio generale 2024/2025, da approvarsi con successiva deliberazione della Giunta regionale nel rispetto della normativa vigente e ad esclusione dei comuni rientranti nella Zona di restrizione II, come individuati dal Regolamento di Esecuzione (UE) 2024/760 del 23/02/2024:

- che per l'anno venatorio 2024/2025, l'inizio della caccia di selezione al cinghiale sia il 16 marzo 2024;

- che il periodo di apertura della caccia di selezione al cinghiale, è dal 16 marzo 2024 al 16 marzo 2025, così come riportato nell'allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- di approvare le istruzioni operative supplementari riportate nell'allegato B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Premesso, altresì, che la legge regionale 5/2018,

all'articolo 28, comma 7 sancisce che “*Gli atti amministrativi adottati dalla Giunta regionale, dalle province e dalla Città metropolitana di Torino, in attuazione della legge regionale 11 aprile 1995, n. 53 (Disposizioni provvisorie in ordine alla gestione della caccia programmata e al calendario venatorio), della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), dell'articolo 40 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 5 (Legge finanziaria per l'anno 2012) e della legge 157/1992, conservano validità ed efficacia purché non in contrasto con la presente legge e fino all'approvazione dei relativi provvedimenti attuativi.*

Richiamato che:

con la D.G.R. n. 94-3804 del 27 aprile 2012 e s.m.i. sono state approvate le “Linee guida per la gestione ed il prelievo degli ungulati selvatici e della tipica fauna alpina”;

la D.G.R. n. 17-5754 del 6 maggio 2013 ha approvato le “Linee guida per la gestione e il prelievo del cinghiale nella Regione Piemonte”, a integrazione delle suddette “Linee guida per la gestione ed il prelievo degli ungulati selvatici e della tipica fauna alpina”;

Richiamato, inoltre, che l'esercizio venatorio alla specie cinghiale, nella forma di caccia programmata, è consentito esclusivamente secondo i tempi, carniere modalità e mezzi indicati nell'allegato A) “*Linee guida per la gestione del cinghiale nella Regione Piemonte*” alla DGR n. 4-8295 del 12 marzo 2024,.

Dato atto che la Direzione regionale Agricoltura e Cibo, Settore “Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura”, a fronte del fatto che la presenza della Peste suina africana nel territorio piemontese rende necessaria una modifica sostanziale dell'attuale approccio gestionale venatorio e di controllo di questa specie, che andrà indirizzato verso un obiettivo di riduzione generalizzata della specie in tutto la regione:

ha appurato la necessità di potenziare le attività di gestione faunistica della specie nell'ottica di garantire l'attuazione del Piano Regionale di Interventi Urgenti (PRIU), in via di aggiornamento come sopra precisato con i contenuti dell'Ordinanza n. 2 del 10 maggio 2024 emanata dal Commissario straordinario alla Peste suina africana, nonché con quanto previsto dal Decreto 13 giugno 2023 “Adozione del piano Straordinario per la gestione e contenimento della fauna selvatica” del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, essendo entrambi provvedimenti che nel loro complesso prevedono urgenti ed irrinunciabili correttivi alla programmazione e agli strumenti utilizzati per la gestione faunistica del cinghiale ai fini del depopolamento del suide in funzione di facilitare il controllo e l'eradicazione della peste suina

africana;

per conseguire tale obiettivo di potenziamento delle attività di gestione faunistica, ha condotto un'analisi tecnica i cui esiti hanno consentito l'individuazione delle puntuali modifiche che si rendono necessarie alle sopracitate "Linee guida per la gestione ed il prelievo del cinghiale nella Regione Piemonte", argomentando per ciascuna la specifica motivazione, come da documentazione agli atti.

Attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto disposizioni afferenti alle attività venatorie.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

La Giunta regionale, per quanto sopra premesso e considerato, con voti unanimi espressi nelle forme di legge

delibera

- di approvare le modifiche alle "Linee guida per la gestione e il prelievo del cinghiale nella Regione Piemonte", di cui alla D.G.R. n. 94-3804 del 27 aprile 2012 come integrata dalla D.G.R. n. 17-5754 del 6 maggio 2013, come riportato nell'allegato A alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- di demandare alla Direzione regionale Agricoltura e Cibo, Settore "Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura" di provvedere, a fini informativi, alla pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale della Regione Piemonte, nella Sezione dedicata;
- che il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa attestato.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. 22/2010, nonché, ai sensi dell'articolo 12 del Decreto Legislativo 33/2013 e ss.mm.ii., sul sito istituzionale dell'Ente nella Sezione "Amministrazione Trasparente".

Sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. DGR-8674-2024-All_1-02_allegato_DGR_modifica_linee_guida.pdf

Allegato



1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

Sintesi tecnica delle modifiche alle “Linee guida per la gestione e il prelievo del cinghiale nella Regione Piemonte”, di cui alla D.G.R. n. 94-3804 del 27 aprile 2012, come integrata dalla D.G.R. n. 17-5754 del 6 maggio 2013

MODIFICHE all’Allegato A

Punto a. Il punto A.1., lettera c), “Disposizioni per il prelievo” che recita:

“c) il calendario dei prelievi secondo le indicazioni riportate nella seguente tabella:

Classi	Periodo
ST – RO – Maschi	15 aprile – 30 settembre
ST – RO – Maschi e Femmine	01 ottobre – 31 gennaio

”

è sostituito dal seguente:

“c) il calendario dei prelievi secondo le indicazioni riportate nella seguente tabella:

Periodo 16 marzo - 15 marzo			
Classe	prelievo %	femmine	maschi
giovani (0-12 mesi)	60%	entrambi i sessi	
adulti (oltre 12 mesi)	40%	65%	35%

Punto b. Dopo il comma 9 del punto A.2. “Modalità di prelievo” è inserito il seguente comma:

“10. I Comitati di gestione possono stabilire, al massimo, una unica quota annuale di partecipazione, omnicomprensiva dei servizi tecnici riguardanti la selezione in tutte le sue forme, di importo non superiore a euro cinquanta, per ogni singolo cacciatore.”;

Punto c. Il comma 7 del punto A.2. “Modalità di prelievo” che recita:

“il prelievo è consentito con fucile a canna rigata dotato di ottica di calibro non inferiore a 7 mm. (compreso cal . 270)”

è eliminato.

Punto d. Il comma 1 del punto A.4. “Centro di controllo” che recita:

“1. Il cacciatore che ha effettuato il prelievo dovrà presentare il capo prelevato al Centro di controllo, presso il quale va consegnata la scheda di autorizzazione debitamente compilata, il giorno stesso dell'abbattimento o dell'avvenuto recupero.”,

è sostituito dal seguente:

“1. Il rilievo dei dati biometrici dei capi abbattuti (giovane/adulto, maschio/femmina, peso eviscerato), potranno essere raccolti direttamente dal cacciatore e comunicati all’ambito o comprensorio di competenza. Al termine della cacciata la squadra deve contattare l’Istituto venatorio per la verifica del capo abbattuto da parte del personale incaricato. Tali rilievi potranno essere raccolti direttamente dal caposquadra o suo vice e comunicati all’ambito o comprensorio di competenza, il quale potrà verificare la correttezza dei dati comunicati attraverso proprio personale.”

Punto e. Il comma 3 del punto B.2 “Prelievo a squadre” che recita:

“3. Il Comitato di gestione dell’A.T.C. o del C.A., per l’assegnazione delle zone alle squadre di cacciatori può optare per un sistema a rotazione oppure vincolare ogni squadra ad un’unica zona durante tutta la stagione venatoria.”,

è sostituito dal seguente:

“3. Il Comitato di gestione dell’A.T.C. o del C.A., per l’assegnazione delle zone alle squadre di cacciatori può optare per un sistema a rotazione oppure vincolare ogni squadra ad un’unica zona durante tutta la stagione venatoria. In questa seconda ipotesi il Comitato di gestione dovrà, a fine stagione venatoria, valutare e verificare se nel territorio attribuito a ciascuna squadra si sia verificata una diminuzione dei danni. In caso negativo il Comitato di gestione dovrà procedere all’applicazione del principio di rotazione.”

MODIFICHE all’Allegato B

Punto f. Le schede, relative alla valutazione dell’età del cinghiale, riportate nell’Allegato B, sono eliminate, in quanto sostituite da quelle previste dal “Piano *Straordinario per la gestione e contenimento della fauna selvatica*”, adottato con decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica del 13 giugno 2023.

MOTIVAZIONI

La modifica di cui al **punto a.**, di aggiornamento dei periodi di prelievo del cinghiale, consente, per tutto l’anno senza soluzione di continuità, la caccia di selezione al cinghiale, quale risposta all’emergenza sanitaria legata alla presenza della PSA nel territorio piemontese ed in linea con le indicazioni fornite dal Commissario straordinario per la Peste Suina Africana (PSA) e dall’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) tese ad incentivare tale modalità di prelievo.

Con la modifica di cui al **punto b.** che prevede un’ unica quota annuale di partecipazione di importo non superiore a euro cinquanta, per ogni singolo cacciatore, si chiarisce che tale importo è comprensivo di tutti i servizi tecnici che l’istituto venatorio fornisce al cacciatore (moduli, fascette, accertamento sanitario ecc.); tale importo è comprensivo anche della caccia di selezione con i cani che la Regione Piemonte da due anni consente nel periodo dicembre-gennaio.

L’eliminazione di cui al **punto c.** è motivata dalla necessità di consentire al cacciatore l’utilizzo di altri fucili per tale attività venatoria nel rispetto di quelli indicati dall’articolo 18 della legge 157/1992; l’individuazione dei mezzi per l’esercizio dell’attività venatoria in selezione al cinghiale verrà individuata nei singoli provvedimenti autorizzativi sull’avvio della caccia di selezione al cinghiale ed approvazione degli annuali piani di prelievo selettivo a tale specie.

Per quanto riguarda la modifica di cui al **punto d.**, la modifica è tesa a semplificare le modalità di accesso e del rilievo dei dati biometrici dei capi abbattuti (giovane/adulto, maschio/femmina, peso eviscerato). La disciplina attuale prevede che: *"il cacciatore che ha effettuato il prelievo dovrà presentare il capo prelevato al Centro di controllo, presso il quale va consegnata la scheda di autorizzazione debitamente compilata, il giorno stesso dell'abbattimento o dell'avvenuto recupero"*. Con tale modifica, tali rilievi potranno essere raccolti direttamente dal caposquadra o suo vice e comunicati all'ambito di competenza, il quale potrà verificare la correttezza dei dati comunicati attraverso proprio personale.

La modifica di cui al **punto e.** tende a responsabilizzare le squadre assegnatarie delle zone per la caccia al cinghiale in forma programmata riguardo alla tematica dell'incremento dei danni alle produzioni agricole causate dal cinghiale. La modifica infatti prevede che a fine stagione venatoria l'organismo di gestione verifichi la situazione dei danni causati dalla specie cinghiale nelle aree assegnate alle singole squadre. Nel caso in cui non si sia verificata una diminuzione dei danni, il Comitato di gestione dovrà procedere, nella successiva stagione venatoria, all'assegnazione della zona ad altra squadra, in applicazione del principio di rotazione.

La modifica di cui al **punto f.** consente di adeguare le schede, relative alla valutazione dell'età del cinghiale, con quelle previste dal "Piano *Straordinario per la gestione e contenimento della fauna selvatica*" adottato con il DM del 13 giugno 2023.